



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 *“Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”*;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di



rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/34/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l’articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante *“individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX, a favore della Società **IMQ S.p.A.**, con sede legale in **Via Quintiliano, 43 – 20138 – Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **2 marzo 2021** con scadenza al **9 marzo 2025**;

CONSIDERATO l’accreditamento dell’Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0005PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **9 marzo 2025**;



ACQUISITA la Delibera del 12 dicembre 2024 (DC2024UTL055) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0019160 del 16 dicembre 2024, la quale ha deliberato il **rinnovo** dell'accREDITamento nello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato di AccREDITamento n° **0005PRD** in scadenza al **9 marzo 2029** a favore della Società **IMQ S.p.A.**, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;

VISTA la Comunicazione, Prot. MIMIT n. 0004592 del 17 febbraio 2025, con la quale Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di AccREDITamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, la riassegnazione dei numeri di accREDITamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accREDITamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi AccREDITati;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di AccREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n. **0005PRD**, relativo allo Schema Prodotto, è stato indicato con la nuova denominazione n. **00013 Products/Services/Processes**, con scadenza il **9 marzo 2029**;

ACQUISITA l'istanza, Prot. MIMIT n. 0001758 del 22 gennaio 2025, con la quale, la Società **IMQ S.p.A.**, ha chiesto, relativamente allo Schema di accREDITamento di Prodotto, il **rinnovo** dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, Prot. MIMIT n. 0004555 del 17 febbraio 2025;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);



VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell’ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all’Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016 citato;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Società **IMQ S.p.A.**, (C.F. 12898410159), con sede legale in **Via Quintiliano, 43 – 20138 – Milano (MI)**, è **rinnovata** l’autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione), per i seguenti prodotti:

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 00013 Products/Services/Processes, con scadenza al **9 marzo 2029**:

Prodotti: Allegato II – Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

- Gruppo di Apparecchi I, Categoria M1 e M2 (Gas e polveri)
- Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
- Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione – Componenti – Sistemi di Protezione;



2. La Società è autorizzata ad operare per i seguenti moduli/ procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo)
 - Allegato IV - Modulo D (Garanzia qualità del Processo di produzione)
 - Allegato V - Modulo F (Conformità al Tipo con Verifica su Prodotto)
 - Allegato VI - Modulo C1 (Conformità al Tipo con Prove sotto Controllo ufficiale)
 - Allegato VII - Modulo E (Garanzia Qualità del Prodotto)
 - Allegato IX - Modulo G (Verifica sull'Unità)
 - Ricevimento del Fascicolo Tecnico Art. 13 comma 1 punto b) sottopunto ii).
3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE ATEX.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è altresì notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate nel seguito:
 - Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00013 Products/Services/Processes con scadenza al 9 marzo 2029;**
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Sistemi di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca



dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfrancesco Romeo)